



REGIONE SICILIA
CITTA DI MILAZZO
(Citta' Metropolitana di Messina)



4° SETTORE Ambiente e Territorio
Servizio Politica del Territorio

Esecuzione Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 729/2023 relativa al ricorso n°1863/2022, proposto dalla sig.ra TORRE Natala contro il Comune di Milazzo.

DITTA: TORRE Natala

ALLEGATO 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Ferdinando TORRE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

DATA

MILAZZO

Visto: IL COMMISSARIO AD ACTA
Arch. Massimo ALEO

Allegato alla Deliberazione del Commissario ad acta n.del.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO AD ACTA



CITTA' di MILAZZO

4° Settore
Ambiente e Territorio

OGGETTO: Esecuzione Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 729/2023 relativa al ricorso n°1863/2022, proposto dalla sig.ra TORRE Natala contro il Comune di Milazzo.

Relazione illustrativa generale

Premessa ed aspetti Procedimentali

Il T.A.R. di Catania, con sentenza n. 729/2023, pubblicata il 06/03/2023, ha accolto il ricorso n°1863/2022 proposto dalla Sig.ra TORRE Natala C.F. TRRNTL46B44F206A, condannando l'Amministrazione Comunale a pronunciarsi espressamente sull'istanza entro il termine di 120 giorni, nominando, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato regionale territorio e ambiente.

Questo ultimo con nota prot. 11278 del 19/07/2023, registrata al n°56087 del 19/07/2023, ha delegato, per l'espletamento delle funzioni di Commissario ad acta e per gli adempimenti richiesti nella citata sentenza, l'arch. Massimo Giuseppe ALEO, funzionario tecnico del predetto Assessorato.

L'arch. ALEO nella qualità di Commissario ad Acta ha dato avvio al proprio mandato insediandosi in data 04/08/2023; con successivi verbali attività svolta datati 25/08/2023, 04/10/2023, 07/11/2023, 07/12/2023 e 16/01/2024, ha sentito le parti effettuando, giorno 04/10/2023, accesso ai luoghi oggetto di procedura e raccolto, per il tramite del responsabile del procedimento, dati di carattere urbanistico-territoriale riferiti alle previsioni dettate dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale vigenti e da quelli in corso di aggiornamento.

Nell'ambito delle preliminari operazioni svolte giorno 07/11/2023 il Commissario ad Acta, come da richiesta formulata nell'ambito delle attività di cui al verbale n°3 datato 04/10/2023, ha acquisito la relazione istruttoria dell'Ufficio prot. n. 80853 del 07/11/2023 contenente una proposta di riclassificazione dell'area in questione Z.T.O. "E" agricola condotta sulla base delle considerazioni nella stessa relazione riportate.

Analisi di contesto ai fini della proposta di riclassificazione

Il Comune di Milazzo è dotato di Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, con prescrizioni, dall'Assessore Regionale per il Territorio e per l'Ambiente con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38, parte I, del 5 agosto 1989.

Le aree in oggetto ricadono nell'ambito di operatività della Variante allo strumento urbanistico generale, relativa al riassetto urbanistico correlato alla realizzazione dell'asse viario di penetrazione alla città, così come approvata con Decreto dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente n°987 del 15/06/1991.

Le Norme Tecniche di Attuazione dell'anzidetto strumento urbanistico generale sono state approvate dallo stesso Assessorato con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989, integrate con le modifiche introdotte con il successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993.

A seguito della decadenza dei vincoli urbanisti preordinati all'espropriazione imposti dal P.R.G., con deliberazione commissariale n. 90 del 20 settembre 2004 è stato approvato lo "Schema di Massima" della VARIANTE GENERALE al Piano Regolatore Generale.

Non risulta presentato alcun ulteriore piano particolareggiato o progetto di viabilità per le aree oggetto di riqualificazione.

Identificazione catastale

Le aree in questione sono identificate in catasto con le particelle n°278 e n°781 del foglio 7 aventi, rispettivamente, una superficie catastale pari a mq 4.850 e mq 1.909 per complessivi mq. 6759;

Le medesime particelle risultano così intestate:

Part. 278

Torre Natala	TRRNTL46B44F206A	Proprieta` per 3/6
Torre Giuseppe	TRRGPP63P01F206F	Proprieta` per 1/6
Torre Antonio	TRRNTN65E28I283B	Proprieta` per 1/6
Torre Alessandro	TRRLSN68C07I283S	Proprieta` per 1/6

Part. 781

Torre Natala	TRRNTL46B44F206A	Proprieta` per 3/6
Torre Giuseppe	TRRGPP63P01F206F	Proprieta` per 1/6
Torre Antonio	TRRNTN65E28I283B	Proprieta` per 1/6
Torre Alessandro	TRRLSN68C07I283S	Proprieta` per 1/6

Stato di fatto e regime urbanistico vigente (certificato di destinazione urbanistica del 09/06/2022)

Sul piano urbanistico la previsioni a carico delle predette aree risultano così distinte:

Particella foglio 7 n°278:

- parte in Fascia di Rispetto stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.A. del P.R.G;
- parte in Mobilità di Piano;

Particella foglio 7 n°781

- parte in Z.t.o F1 (zone destinata ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale);
- parte in Mobilità di piano;
- parte in Fascia di Rispetto stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.A. del P.R.G;

Le aree interessate dalla proposta di variante, delimitate ad ovest dall'ex rilevato ferroviario ed a Sud dalla bretella di collegamento fra la riviera di ponente e l'asse viario, in atto risultano coperte da una coltre vegetativa priva di manufatti, edifici o di altro tipo di costruzioni.

Lungo la linea di confine esposta Nord-Nord-Est i due lotti confinano con altre aree verdi e per una piccola parte con l'estrema propaggine Sud del piccolo agglomerato rurale denominato Fondo Pagliara.

La disamina comparata degli elaborati relativi agli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale vigenti, ovvero il P.R.G., la Variante al P.R.G. e lo Schema di Massima per la Variante Generale al P.R.G. evidenzia le variazioni di previsione di piano intervenute, per le aree in questione.

Nello specifico la originaria previsione del P.R.G. che proponeva di realizzare su parte delle predette aree uno snodo viario fra la bretella di raccordo tra l'asse viario con la strada litoranea di ponente e l'ex rilevato ferroviario, destinando le restanti aree ad attrezzature di interesse urbano territoriale ha trovato sostanziale conferma nelle previsioni della Variante di cui al D. A. 987/1991 come da allegati alla presente proposta di riclassificazione.

Tale configurazione tuttavia subisce una concreta variazione nelle previsioni dello schema di massima per la Variante generale al P.G.R. laddove, di contro, viene meno la realizzazione dello snodo viario nella verosimile considerazione che la previsione dell'opera infrastrutturale, ancorché di modesta entità, in quella sede sia stata considerata non necessaria.

Ulteriore discontinuità di rileva anche a carico delle restanti aree restituite all'uso agricolo in luogo della destinazione a servizio di interesse urbano territoriale.

Presenza di vincoli:

- i due lotti di terreno, nel Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 provincia Messina, adottato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019, sono ricompresi fra le Aree di indirizzo - Titolo III, Paesaggi Locali delle N.d.A.; entrambe le particelle non rientrano fra le aree con livello di tutela 1-2-3;
- distano ad oltre 3.000 m. dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto dal codice ITA030032, per cui non è necessario procedere a valutazione di incidenza dell'intervento sul sito sopracitato ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 8.9.1997 n. 357 e s.m.i.;
- non presentano fenomeni di dissesto o pericolosità, come rilevato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), Bacino idrografico del Torrente Corriolo (006) - Area Territoriale tra i bacini del T.te Corriolo e del T.te Mela (006b). Unità fisiografica n. 21 Capo Calavà – Capo Milazzo;
- distano oltre 2,6 Km dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN), istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, e definito nella sua perimetrazione con il Decreto 11 agosto 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- sono gravate dal vincolo sismico.

Condizione geo-morfologica dei luoghi.

Nell'ambito della procedura di riclassificazione urbanistica delle aree di cui all'oggetto è stato acquisito la Relazione Geo-morfologica redatta dal Geologo dott. Salvatore MAIO, aggiornata in ultimo in data 04/03/2023, dalla quale si possono desumere le seguenti considerazioni:

- non sono stati individuati processi geomorfologici attivi in grado di interagire negativamente con l'area esaminata;
- il sito di interesse progettuale ricade al di fuori delle aree soggette a rischio geomorfologico/idraulico e delle relative fasce di rispetto di cui al D.P.R.S. n° 109 del 15.04.2015, come indicato nel f. 587150 ("carta della pericolosità e del rischio geomorfologico") della C.T.R. relativa al P.A.I. dell'area territoriale compresa tra il bacino idrografico del T.te Corriolo e il bacino del T.te Mela;
- l'area oggetto di intervento non è stata interessata dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011 e 10 ottobre 2015;
- dal punto di vista idrogeologico, è da rilevare la presenza di livelli idrici sin dalla profondità di mt. 6,0 circa dal p.c.; tale livello piezometrico può subire oscillazioni periodiche in funzione delle precipitazioni atmosferiche e degli emungimenti;
- tale risorsa idrica superficiale risulta differente rispetto quella utilizzata per scopi idropotabili dal Comune di Milazzo;
- per quanto attiene la valutazione di compatibilità idraulica, la presente variante urbanistica: non peggiora le condizioni di funzionalità idraulica e non impedisce il deflusso delle acque di dilavamento superficiale; non pregiudica le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei; non provoca restringimento delle sezioni d'alveo;
- non pregiudica e non provoca restringimenti delle aree di naturale espansione delle piene; non costituisce fattore di aumento della pericolosità idraulica producendo ostacoli al normale deflusso delle acque;
- non arreca pregiudizio alle reti di canalizzazione delle acque esistenti;
- ai fini della tutela della falda idrica di fronte ad eventuali carichi inquinanti di origine antropica provenienti dalla superficie, appare geologicamente opportuna l'assenza di sbanamenti profondi e la canalizzazione delle acque bianche e nere attraverso la rete pubblica esistente.
- le portate ed i volumi di deflusso meteorico veicolate dall'area oggetto di variante urbanistica verso i ricettori naturali e/o artificiali, non subiranno variazioni rispetto le attuali condizioni;
- la valutazione di compatibilità idraulica, in relazione alla superficie coinvolta nella variante urbanistica, permette di valutare positivamente l'idoneità dei luoghi ad accogliere le trasformazioni del territorio, garantendo la sicurezza della popolazione, la protezione delle infrastrutture, la salvaguardia delle attività economiche e la tutela dell'ambiente.
- la variante proposta non modifica le attuali condizioni di sicurezza dal punto di vista della

pericolosità e rischio idraulico mentre l'utilizzo di tecniche di invarianza idraulica (riuso delle acque di pioggia per l'irrigazione di aiuole/giardini, realizzazione di pozzi disperdenti/pavimentazioni drenanti, ...) non aggrava il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e i corpi idrici ricettori.

Verifica dei presupposti per l'assoggettabilità della Proposta di Variante ad alla procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n°152/2006 e ss.mm.ii.

La verifica di assoggettabilità a V.A.S. riferita alle procedure di variante al P.U.G. è disciplinata dall'art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n°152 così come modificato ed integrato dalla sopravvenuta normativa.

La Regione Sicilia, con Decreto Ass. terr. Amb. n°271 del 23/12/2021 *"Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii."* ha inteso meglio definire e disciplinare l'articolazione delle procedure e dei criteri per la Valutazione Ambientale Strategica anche alla luce della intervenuta Legge regionale 19 del 13/08/2020 e segnatamente in relazione alle specifiche disposizioni di cui all'art.18 *"Valutazione ambientale strategica (VAS)"*.

Sulla base delle valutazioni che formano buona parte della presente esposizione e nello specifico in relazione alle caratteristiche urbanistico-territoriale che sottendono la presente proposta di variante, nella prospettiva della riclassificazione delle aree in oggetto che, come già evidenziato nella relazione istruttoria prot. n. 80853 del 07/11/2023, risulta delineata in stretta continuità con lo Schema di Massima approvato Commissario ad Acta con propria deliberazione n°90 del 20/09/2004 è stata avviata una puntuale verifica tesa a valutare l'esistenza dei presupposti per l'esclusione della proposta di variante dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S.

Tale condizione, ovvero i casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S., sono disciplinati dal punto 1.5.2 esteso al 1.5.3 rispettivamente *"Varianti urbanistiche. Casi di esclusione"* e *"Verifica di assoggettabilità di Varianti urbanistiche parziali "* del richiamato Decreto Ass.le n°271/2021 così come modificato dal Decreto Assessorato del territorio e dell'ambiente n°308/Gab del 23/12/2022 laddove all'art. 1 si dispone *"... è inserita al suddetto punto 1.5.2, come di seguito riportato, la lettera "g) le varianti al PRG riguardanti la riclassificazione di zone territoriali omogenee a zone destinate ad usi agricoli di cui all'art. 2 del D.l. n. 1444 del 2 aprile 1968 o relative all'attribuzione della medesima zona di verde agricolo alle aree definite "zone bianche"*.

Ulteriori pronunciamenti giurisprudenziali sono tornati a ridefinire il perimetro di applicabilità della norma come ad esempio il parere del C.G.A.R.S. 395/2023.

Al riguardo fra le ipotesi sottratte alla V.A.S., nella considerazione della irrilevanza delle valutazioni legale alla consistenza dimensionale dell'area, si individuano quelle afferenti a procedure che, sostanzialmente non determinano effetti/impatti significativi sull'ambiente ovvero aumento del carico urbanistico, aspetti che, sul piano dell'azione amministrativa, devono essere contestualmente declinati secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

Nello specifico, sulla base dei contenuti della proposta come sopra delineata, si rileva che:

- la previsione della proposta di variante, nel confermare una condizione che di fatto è già in linea con quella ipotizzata nello Schema di Massima alla Variante Generale, non introduce nuovi e significativi elementi da sottoporre a valutazione, né tantomeno alcuna modifica all'attuale stato dei luoghi;
- non si configura aumento del carico urbanistico se non quello fisiologicamente correlato alla gestione delle aree agricole;
- non si introducono elementi di previsione che possano incidere sull'assetto e sull'equilibrio geo-morfologico dei luoghi, con contestuale riconferma del regime idraulico dell'area nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica;
- non riguardano aree ricadenti in zone ad alto valore paesaggistico, aree in ZPS o comunque ricadenti in siti di interesse comunitario;
- le caratteristiche e le previsioni contenute nella proposta di riclassificazione sono tali da non determinare nel breve, medio e lungo termine, impatti negativi, anche secondari, significativi

sull'ambiente e sulle sue varie componenti (biodiversità, fauna, flora, suolo, aria, acqua, salute umana, patrimonio culturale);

- non appare necessaria l'adozione di misure per ridurre, compensare o per impedire eventuali effetti minori potenzialmente correlabili con l'attuazione della proposta di variante;
- allo stesso modo ed in assenza di impatti significativi sull'ambiente non si ravvisa la necessità di prevedere misure volte al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;
- la proposta di riclassificazione, in atto appare quella di minore impatto per tutte le componenti geo-morfologiche ed in via generale su quelle ambientali, sopra analizzate;

Proposta di riclassificazione e conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato fermo restando che, per costante giurisprudenza, l'Amministrazione comunale dispone della ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica, sia in sede di redazione dello strumento urbanistico generale sia nell'ambito di una sua variante puntuale - le cui scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito, peraltro censurabili unicamente per profili di abnormità o irrazionalità - si ritiene appropriata e tecnicamente fondata e sostenibile la proposta di dare continuità alle previsioni già indicate nello Schema di Massima per la Variante generale al Piano Regolatore che, per i motivi in precedenza illustrati, si concretizzano nella riconferma, nei riguardi della aree oggetto di procedimento, della destinazione "agricola e fascia di rispetto stradale, rispettivamente norme, in atto, dall'art. 26 e dall'art. 38 delle vigenti NN.TT.A.

Progetto di riclassificazione – allegato 5

Particella foglio 7 n°278

- Superficie 4.850 mq di cui:
- mq. 1.420 in Fascia di Rispetto stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.A. del P.R.G;
- mq. 3.430 in Zona Agricola art. 26 delle NN.TT.A. del P.R.G.;

Particella foglio 7 n°781

- Superficie mq. 1.909 di cui:
- mq. 1.308 in Fascia di Rispetto stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.A. del P.R.G;
- mq. 601 in Zona Agricola art. 26 delle NN.TT.A. del P.R.G.

Per quanto evidenziato in ordine ai possibili impatti sui luoghi derivanti dall'attuazione della proposta di riclassificazione, avuto specifico riguardo ai vari e molteplici profili di carattere ambientale, si ravvisa, come peraltro già sopra evidenziato, l'esistenza di tutti i necessari presupposti per l'esclusione della presente proposta di riclassificazione urbanistica dalla procedura di valutazione per l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Ferdinando TORRE)